



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Direttive sull'affiliazione alle casse di compensazione delle persone soggette all'obbligo di contribuzione (DCC)

Valide dal 1° gennaio 2008

Stato: 1° gennaio 2026

318.106.19 i DCC

11.25

Premessa al supplemento 12, valido dal 1° gennaio 2026

Il supplemento 12 contiene alcuni adeguamenti e riorganizzazioni di informazioni, rimandi e chiarimenti redazionali.

Le modifiche sono contrassegnate dall'annotazione 1/26.

Indice

Abbreviazioni.....	6
1^a parte: Diritto materiale.....	8
1. Affiliazione a una cassa di compensazione in generale	8
2. Indivisibilità dell'affiliazione a una cassa di compensazione	9
2.1 Principio	9
2.2 Eccezioni.....	10
2.2.1 Succursali	10
2.2.2 Casse malati	10
2.2.3 Agricoltori e organizzazioni agricole	11
3. Affiliazione alle casse di compensazione in casi particolari.....	11
3.1 Società semplici	11
3.1.1 Affiliazione in quanto datore di lavoro.....	11
3.1.2 Affiliazione dei soci.....	12
3.2 Società in nome collettivo e società in accomandita semplice.....	12
3.2.1 Affiliazione in quanto datore di lavoro.....	12
3.2.2 Affiliazione dei soci.....	12
3.3 Comunione ereditaria e altre comunità di persone con scopo lucrativo e senza personalità giuridica	13
4. Cassa di compensazione competente nelle situazioni che sono in relazione con l'estero.....	13
4.1 Attività lucrativa per datori di lavoro che non sono soggetti all'obbligo contributivo in Svizzera	13
4.2 Attività lucrativa per datori di lavoro soggetti all'obbligo contributivo in Svizzera	13
4.3 Persone esercitanti più attività lucrative e assoggettate in Svizzera sulla base dell'Accordo con l'UE, della Convenzione AELS o di una convenzione di sicurezza sociale.....	15

5.	Affiliazione a una cassa di compensazione professionale.....	16
5.1	Associazioni fondatrici.....	16
5.2	Qualità di membro dell'associazione	17
5.3	Perdita della qualità di membro	17
5.4	Adesione all'associazione unicamente a scopo giuridico per ciò che concerne l'AVS	18
5.5	Affiliazione del personale di associazioni fondatrici e delle loro casse di compensazione.....	19
5.6	Appartenenza simultanea a più associazioni fondatrici ...	19
5.7	Procedura di conteggio semplificata secondo gli art. 2 e 3 LLN	19
6.	Affiliazione a una cassa di compensazione cantonale	19
6.1	Regola generale.....	19
6.2	Cassa di compensazione competente.....	20
6.3	Diritto d'opzione di una persona avente l'obbligo di pagare i contributi.....	22
7.	Affiliazione a una cassa di compensazione della Confederazione	23
7.1	Cassa di compensazione federale	23
7.2	Cassa svizzera di compensazione	24
2^a parte:	Procedura in caso di affiliazione a una cassa di compensazione	25
1.	Primo assoggettamento da parte di una cassa di compensazione	25
2.	Cambiamento di cassa	26
2.1	Acquisto della qualità di membro di un'associazione fondatrice	26
2.2	Perdita della qualità di membro di un'associazione fondatrice	28
2.3	Esercizio del diritto d'opzione	29

3.	Partecipazione di una nuova associazione fondatrice a una cassa di compensazione esistente..	30
3^a parte:	Contenzioso.....	31
1.	In generale	31
2.	Procedura	31
4^a parte:	Trasferimento degli atti e ulteriori provvedimenti	32
5^a parte:	soppresso	33

Abbreviazioni

Accordo con l'UE	Accordo del 21 giugno 1999 con la Comunità europea e i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)
art.	articolo
Convenzione AELS	Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS). Versione consolidata dell'Accordo di Vaduz del 21 giugno 2001, Allegato K appendice 2 (RS 0.632.31)
cpv.	capoverso
DIN	Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG
DOA	Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI
DRA	Direttive sul registro degli affiliati
DTF	Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale
LAVS	Legge federale del 20 settembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
LAF	Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (RS 836.1)
lett.	lettera
LLN	Legge federale del 17 giugno 2005 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero, RS 822.41)

LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)
LTAF	Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (RS 173.32)
LTF	Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110)
N.	Numero marginale
OAVS	Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)
PA	Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021)
RCC	Rivista mensile sull'AVS, l'AI e le IPG, pubblicata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali fino al 1992 (i numeri rinviano all'anno di pubblicazione e alla pagina)
R 987/2009	Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.11)
seg.	seguente
segg.	Seguenti
Sélection de l'OFAS	Giurisprudenza del Tribunale federale relativa al diritto in materia di contributi AVS, selezione dell'UFAS (in tedesco e francese)
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
VSI	Pratique VSI, pubblicata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali

1^a parte: Diritto materiale
[\(art. 64 LAVS; art. 117–121 OAVS\)](#)

1. Affiliazione a una cassa di compensazione in generale

- 1001 Devono affiliarsi a una cassa di compensazione al fine di adempiere all'obbligo di pagare i contributi:
- le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente;
 - i salariati il cui datore di lavoro non deve pagare i contributi;
 - le persone senza attività lucrativa;
 - i datori di lavoro.
- 1001.1 1/12 I datori di lavoro che non hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera e i cui salariati sono assicurati in Svizzera in virtù dell'Accordo con l'UE o della Convenzione AELS sono tenuti a versare i contributi in Svizzera ([art. 12 cpv. 3 LAVS](#)). Si vedano al riguardo i N. 1027 segg.
- 1001.2 1/16 Se, tuttavia, i datori di lavoro concludono una convenzione con i salariati assicurati in Svizzera giusta [l'art. 21 cpv. 2 R 987/2009](#), i dipendenti sono affiliati alla cassa di compensazione al posto dei datori di lavoro (v. le DOA).
- 1002 1/10 L'AVS conosce casse di compensazione appartenenti alle seguenti categorie:
- casse di compensazione professionali (N. 1031–1044 e 2005–2024)
 - casse di compensazione cantonali (N. 1046–1062 e 2001–2004)
 - casse di compensazione della Confederazione (N. 1063–1065).
- 1003 Gli assicurati e i datori di lavoro ai sensi del N. 1001 che per un qualsiasi motivo non sono affiliati a una cassa di compensazione hanno l'obbligo legale ([art. 64 cpv. 5 LAVS](#)) di annunciarsi alla cassa di compensazione del Cantone del loro domicilio o della sede dell'azienda o, in

mancanza dei due, a quella del luogo dove viene esercitata l'attività lucrativa (v. anche N. 2001).

- 1004 Le casse cantonali di compensazione richiamano l'attenzione su quest'obbligo d'informare per mezzo di pubblicazioni periodiche.
- 1005 D'altra parte le casse di compensazione provvedono personalmente all'affiliazione degli assicurati e dei datori di lavoro per i quali esse sono competenti. Non possono comunque fare pubblicità in favore dell'adesione a un'associazione fondata.

2. Indivisibilità dell'affiliazione a una cassa di compensazione

2.1 Principio

- 1006 Le persone designate al N. 1001 possono essere affiliate a una sola cassa di compensazione ([art. 117 cpv. 4 OAVS](#)).
- 1007 L'affiliazione di un datore di lavoro comprende anche gli istituti di previdenza dell'azienda anche se questi, dal punto di vista legale, sono indipendenti (fondazioni).
- 1008 Gli istituti di previdenza per il personale, comuni a più datori di lavoro, devono invece affiliarsi personalmente a una cassa di compensazione. Essi possono scegliere liberamente tra le casse di compensazione a cui i datori di lavoro in questione sono affiliati.
- 1009 Di solito le succursali sono affiliate alla stessa cassa di compensazione della sede principale dell'azienda ([art. 117 cpv. 3 primo periodo OAVS](#)).
- 1010 Sono considerate succursali le aziende che sono separate geograficamente dalla sede principale pur essendo giuridi-

camente dipendenti da essa e che hanno una propria organizzazione e una propria contabilità¹. I settori o i reparti dell'azienda che si trovano sul luogo della sede principale non sono da considerare come succursali.

2.2 Eccezioni

2.2.1 Succursali

- 1011 Su richiesta del datore di lavoro, la sede principale e le succursali possono affiliarsi a casse di compensazione diverse. La richiesta deve essere presentata alla cassa di compensazione della sede principale. In caso di discordia tra le casse di compensazione, l'UFAS decide conformemente ai N. 3001 segg.
- 1012 L'UFAS può consentire eccezioni solo se circostanze speciali lo giustificano ([art. 117 cpv. 3 secondo periodo OAVS](#)), per esempio in caso di indipendenza amministrativa sufficiente di una succursale². L'autorizzazione si estingue con il venir meno delle circostanze speciali.

2.2.2 Casse malati

- 1013 Le casse malati che esercitano la loro attività in più cantoni possono convenire con la cassa di compensazione competente per la sede principale dell'azienda che questa è competente solo per la sede principale e, sempre se questa cassa è d'accordo, che tutte le sezioni locali sono affiliate alla cassa di compensazione del Cantone in cui si trovano.

¹	19 febbraio	1975	RCC	1975	pag. 312	DTF	101	V	31
	16 ottobre	1990	RCC	1991	pag. 92	DTF	116	V	307
²	19 febbraio	1975	RCC	1975	pag. 312	DTF	101	V	31
	16 ottobre	1990	RCC	1991	pag. 92	DTF	116	V	307

2.2.3 Agricoltori e organizzazioni agricole

- 1014 Gli agricoltori e le organizzazioni agricole che, grazie alla loro situazione di membri in un'associazione fondatare, sono affiliati a una cassa di compensazione professionale hanno a che fare anche con la cassa di compensazione del Cantone in cui risiede la loro azienda per ciò che concerne i contributi dei salariati, i cui salari sono soggetti all'obbligo contributivo secondo la LAG ([art. 120 cpv. 1 OAJS](#)).

3. Affiliazione alle casse di compensazione in casi particolari

3.1 Società semplici

3.1.1 Affiliazione in quanto datore di lavoro

- 1015 Se unicamente un socio si occupa degli affari, la società è affiliata alla cassa di compensazione di questo socio.
- 1016 Se più soci, in quanto membri della stessa associazione fondatare, si occupano degli affari, la società è affiliata alla cassa di compensazione professionale dei soci.
- 1017 Se nessuno dei soci è membro di un'associazione fondatare, il conteggio deve essere eseguito dalla cassa di compensazione cantonale.
- 1018 Se solo alcuni soci sono membri di associazioni fondateci e tuttavia sono affiliati a diverse casse di compensazione (professionali o cantonali), essi decidono di comune accordo a quale cassa la società dovrà affiliarsi. Se non riescono a raggiungere nessun accordo, la società è affiliata alla cassa di compensazione del Cantone in cui si trova il centro della sua attività economica.

3.1.2 Affiliazione dei soci

- 1019 Le prescrizioni generali sull'affiliazione alle casse di compensazione sono applicabili all'affiliazione dei soci in quanto assicurati che esercitano un'attività lucrativa indipendente.
- 1020 1/18 La cassa di compensazione, di cui la società semplice è membro in qualità di datore di lavoro, si occupa dell'affiliazione dei soci suoi membri e comunica gli altri alla cassa di compensazione competente (i N. 1022 segg. si applicano per analogia).

3.2 Società in nome collettivo e società in accomandita semplice

3.2.1 Affiliazione in quanto datore di lavoro

- 1021 Sono applicabili le regole generali.

3.2.2 Affiliazione dei soci

- 1022 Se la società è membro di un'associazione fondatrice, si presuppone che anche i soci siano affiliati a quest'ultima.
- 1023 Se questa presupposizione è annullata, per esempio grazie alla dichiarazione scritta di un socio che afferma che egli non è membro dell'associazione fondatrice in questione, l'affiliazione alla cassa di compensazione competente avviene secondo le regole generali.
La presupposizione non è valida neanche nel caso in cui gli statuti dell'associazione fondatrice ammettono come membro solo la società e non i singoli soci.
- 1024 Il socio può affiliarsi solo a una cassa di compensazione anche se egli, p. es., è socio di due società in nome collettivo, le quali sono affiliate a diverse casse di compensazione, o se oltre all'attività di socio esercita pure una professione indipendente.

1025 soppresso
1/18

3.3 Comunione ereditaria e altre comunità di persone con scopo lucrativo e senza personalità giuridica

- 1026 È applicabile per analogia la regolamentazione per la società semplice.
- 1/24 **4. Cassa di compensazione competente nelle situazioni che sono in relazione con l'estero**
- 1/24 **4.1 Attività lucrativa per datori di lavoro che non sono soggetti all'obbligo contributivo in Svizzera**
- 1027 Le persone esercitanti un'attività lucrativa in Svizzera per un datore di lavoro non tenuto a versare i contributi, che non sono ancora state affiliate a una cassa di compensazione e non sono domiciliate in Svizzera (in caso contrario, v. N. 1051) sono affiliate alla cassa di compensazione cantonale del luogo in cui svolgono l'attività lucrativa o, in caso di più attività, del luogo in cui svolgono l'attività principale.
- 1/24 **4.2 Attività lucrativa per datori di lavoro soggetti all'obbligo contributivo in Svizzera**
- 1028 Se si applica l'Accordo con l'UE, la Convenzione AELS, la convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito o un'altra convenzione di sicurezza sociale che prevede l'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi in Svizzera per il personale locale di una rappresentanza diplomatica o consolare o per i lavoratori domestici privati, il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi in Svizzera e deve quindi anche affiliarsi a una cassa di compensazione. La cassa di compensazione competente è determinata secondo i N. 1029 segg.

- 1029 Di regola un datore di lavoro straniero tenuto a versare i contributi in Svizzera che impiega in Svizzera una persona già affiliata a una cassa di compensazione (in quanto svolge un'attività per un altro datore di lavoro, come indipendente o in base al suo domicilio) è affiliato a quest'ultima. Se la persona è già affiliata a più casse di compensazione, è competente quella a cui è stata affiliata per prima.
Se l'affiliazione a questa cassa di compensazione non è possibile a causa della mancanza della qualità di membro dell'associazione fondatrice, si applica per analogia la conclusione di cui al N. 1030.
- 1030 Il datore di lavoro straniero tenuto a versare i contributi in Svizzera che vi impiega una persona non ancora affiliata a una cassa di compensazione è affiliato alla cassa di compensazione cantonale del luogo di domicilio di questa persona.
Se non è domiciliata in Svizzera, la persona è affiliata alla cassa di compensazione cantonale del luogo in cui svolge l'attività lucrativa o, in caso di più attività, del luogo in cui svolge l'attività principale. Questa cassa di compensazione è anche competente per chiarire a titolo preliminare lo statuto di questa persona.
- 1030.1 Se diverse casse di compensazione entrano in linea di conto per l'affiliazione di un datore di lavoro straniero tenuto a versare i contributi in Svizzera che impiega più dipendenti in Svizzera, la cassa di compensazione a cui il datore di lavoro è stato affiliato per prima è competente per tutti i dipendenti (anche per il chiarimento preliminare della questione dello statuto). In casi particolari, le casse di compensazione possono concordare che sia competente un'altra cassa di compensazione. Se non giungono a un accordo, la decisione spetta all'UFAS ([art. 64 cpv. 6 LAVS](#)).

1/25 **4.3 Persone esercitanti più attività lucrative e assoggettate in Svizzera sulla base dell'Accordo con l'UE, della Convenzione AELS o di una convenzione di sicurezza sociale**

1030.2 Se una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente all'estero, senza domicilio in Svizzera e assoggettata al diritto svizzero in base all'Accordo con l'UE, alla Convenzione AELS o alla convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito è già affiliata a una cassa di compensazione (in quanto svolge un'attività per un altro datore di lavoro o come indipendente), è affiliata a questa cassa di compensazione anche per la sua attività lucrativa indipendente.

Esempio: un cittadino francese residente in Francia lavora al 60 per cento a Ginevra per il suo datore di lavoro con sede in Francia ed è affiliato a una cassa di compensazione professionale a Ginevra. Se intraprende ancora un'attività indipendente in Francia, sarà affiliato a questa cassa di compensazione anche per quest'attività, a condizione che la mancanza della qualità di membro dell'associazione fondatrice non lo escluda (in caso contrario, v. N. 1030.3).

1030.3 Se l'affiliazione a questa cassa di compensazione non è possibile a causa della mancanza della qualità di membro dell'associazione fondatrice, la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente è affiliata alla cassa di compensazione cantonale del luogo in cui svolge l'attività lucrativa dipendente in Svizzera o, in caso di più attività, del luogo in cui svolge l'attività principale.

1030.4 Se una persona esercita un'attività lucrativa sia in Svizzera che in uno Stato contraente (ad eccezione del Regno Unito) ed è domiciliata in Svizzera, può aderire all'assicurazione (v. N. 4046 segg. DOA). A causa dello splitting dell'assoggettamento può aderire all'assicurazione soltanto per il reddito conseguito all'estero ([art. 1a cpv. 4 lett. a AVS](#)); per il reddito conseguito in Svizzera è già assicurata obbligatoriamente. Se decide di aderire all'assicurazione, per la parte del reddito conseguito all'estero deve affiliarsi alla cassa di

compensazione a cui è già affiliata per la parte del reddito conseguito in Svizzera. Se l'affiliazione a questa cassa di compensazione non è possibile a causa della mancanza della qualità di membro dell'associazione fondatrice, la persona è affiliata alla cassa di compensazione cantonale del suo luogo di domicilio.

5. Affiliazione a una cassa di compensazione professionale

- 1031 I datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che sono membri di un'associazione fondatrice, fanno parte della cassa di compensazione professionale corrispondente ([art. 64 cpv. 1 primo periodo LAVS](#)).

5.1 Associazioni fondatrici

- 1032 Sono da considerare associazioni fondatrici:
- le associazioni professionali svizzere oppure parecchie di siffatte associazioni in comune,
 - le associazioni interprofessionali svizzere o regionali oppure parecchie di siffatte associazioni in comune, se costituiscono una cassa di compensazione ([art. 53 cpv. 1 LAVS](#)).
- 1033 L'associazione fondatrice può essere costituita di membri singoli o di membri collettivi. I membri collettivi sono le sotto associazioni, le sezioni e le sottosezioni dell'associazione fondatrice.
- 1034 L'associazione fondatrice e i membri collettivi devono essere una confederazione di associazioni professionali. Una cassa di compensazione per famiglie creata da un'associazione fondatrice non adempie, p. es., a questa condizione. I datori di lavoro affiliati a questa cassa e gli assicurati che esercitano un'attività indipendente non sono considerati membri dell'associazione fondatrice, a meno che non lo siano per altri motivi.

5.2 Qualità di membro dell'associazione

- 1035 Secondo gli statuti dell'associazione sono considerati membri:
- i membri attivi;
 - i membri passivi che dimostrano un interesse importante alla qualità di membro³;
 - i membri onorari, se con questa qualità mettono in evidenza e mantengono un rapporto stretto con l'associazione;
 - i “membri liberi”, che precedentemente erano membri attivi e che secondo gli statuti non devono pagare contributi, ma comunque dimostrano un vivo interesse a continuare a far parte dell'associazione.
- Determinante è l'interesse a continuare a far parte dell'associazione e non il modo in cui vengono designati i membri negli statuti⁴.
- 1036 La qualità di membro indiretto in seguito all'appartenenza a una sotto associazione, a una sezione o a una sottosezione (membro collettivo) che, secondo il N. 1035, fanno parte di un'associazione fondatrice è equiparata alla qualità di membro diretto dell'associazione fondatrice.

5.3 Perdita della qualità di membro

- 1037 Con la perdita della qualità di membro di un'associazione fondatrice termina anche l'appartenenza della persona che ha l'obbligo di pagare i contributi alla cassa di compensazione professionale corrispondente ([art. 64 cpv. 1 e 2 LAVS](#)). Tuttavia, l'appartenenza alla cassa continua di regola fino alla fine dell'anno civile in corso ([art. 121 cpv. 5 OAVS](#)). Per la procedura si vedano i N. 2015 segg.

³ 30 novembre 1976 RCC 1977 pag. 339 DTF 102 V 213
⁴ 30 novembre 1976 RCC 1977 pag. 339 DTF 102 V 213

- 1038 Le persone che hanno l'obbligo di pagare i contributi e che sono state escluse dall'associazione fondatrice e escusse dalla cassa di compensazione restano affiliate a quest'ultima fino alla conclusione della procedura d'esecuzione se
- è stata loro assegnata una dilazione concordataria oppure
 - è stato stipulato un concordato con abbandono d'attivo o il procedimento fallimentare è stato aperto.
- 1039 Il N. 1038 è applicabile per analogia alle imprese che entrano in liquidazione. Ciò vale segnatamente se, nel caso di un cambiamento di cassa imminente la procedura di liquidazione è già stata aperta o lo sarà sicuramente.
1/10

5.4 Adesione all'associazione unicamente a scopo giuridico per ciò che concerne l'AVS

- 1040 L'ammissione quale membro in un'associazione fondatrice non giustifica l'affiliazione alla cassa di compensazione di essa se è avvenuta esclusivamente a tale fine e non può essere provato che esiste un altro interesse particolare che giustifichi l'appartenenza all'associazione ([art. 121 cpv. 2 OAVS](#)).
- 1041 In caso di adesione a un'associazione professionale estranea alla professione o al ramo economico o a un'associazione interprofessionale, l'assicurato che esercita un'attività lucrativa indipendente o il datore di lavoro deve provare l'esistenza di un altro interesse importante per ciò che concerne l'adesione all'associazione⁵.
1/15

⁵ 10 settembre 1986 RCC 1988 pag. 37 – DTF 139 V 58
12 febbraio 2013 Sélection de l'OFAS – n° 41

5.5 Affiliazione del personale di associazioni fondatrici e delle loro casse di compensazione

- 1042 Il personale di un'associazione fondatrice, delle sue sezioni e della cassa di compensazione creata da questa associazione è affiliato a questa cassa ([art. 119 cpv. 1 primo periodo OAVS](#)).

5.6 Appartenenza simultanea a più associazioni fondatrici

- 1043 Se le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente o i datori di lavoro sono membri di più associazioni fondatrici, devono scegliere tra le casse di compensazione corrispondenti ([art. 117 cpv. 1 OAVS](#)).
- 1044 È irrilevante se, nel caso delle associazioni fondatrici, si tratta di associazioni professionali o interprofessionali.

5.7 Procedura di conteggio semplificata secondo gli art. 2 e 3 LLN

- 1045 1/09 Se la cassa di compensazione professionale di un datore di lavoro che esegue i conteggi secondo la procedura semplificata conformemente agli [art. 2 e 3 LLN](#) (v. le DRC) non gestisce alcuna cassa di compensazione per assegni familiari nel Cantone in cui ha sede o è domiciliato il datore di lavoro, in deroga al N. 1031 quest'ultimo può affiliarsi alla cassa cantonale di compensazione competente per gli assegni familiari.

6. Affiliazione a una cassa di compensazione cantonale

6.1 Regola generale

- 1046 Devono essere affiliate a una cassa di compensazione cantonale tutte le persone che hanno l'obbligo di pagare i contributi secondo il N. 1001, le quali non fanno parte né di

un'associazione fondatare, né di una cassa di compensazione professionale.

- 1047 In particolare sono affiliati alla cassa di compensazione cantonale:
1/10
- i datori di lavoro e le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente che non sono membri di un'associazione fondatare;
 - i salariati i cui datori di lavoro non sono sottoposti all'obbligo di pagare i contributi;
 - le persone senza attività lucrativa, con riserva dei N. 1053 segg. e 1063;
 - i datori di lavoro del personale domestico, con riserva dei N. 1061 e 1062;
 - i datori di lavoro che, conformemente al N. 1059 o 1060, hanno esercitato un diritto d'opzione a favore di una cassa di compensazione cantonale.

6.2 Cassa di compensazione competente

- 1048 Per i datori di lavoro e le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente che, secondo la legge o in base alla propria scelta, devono pagare i contributi a una cassa di compensazione cantonale, di regola è competente la cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio o del Cantone in cui ha sede legale l'azienda o che corrisponde al luogo dell'amministrazione di quest'ultima ([art. 117 cpv. 2 OAVS](#)).
- 1049 Se il domicilio, la sede legale dell'azienda o il luogo dell'amministrazione si trovano in Cantoni diversi, le casse di compensazione interessate devono mettersi d'accordo tra di loro per ciò che concerne l'affiliazione. In caso di divergenze la decisione spetta all'UFAS (N. 3001 segg.).
- 1050 Se la sede statutaria e quella dell'amministrazione di un'associazione non sono nello stesso Cantone, la cassa di compensazione competente è quella del Cantone in cui si

trova la sede amministrativa, a condizione che vi siano anche tutti i documenti importanti e in particolare quelli concernenti l'AVS.

- 1051 1/24 Per i salariati che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera e il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo di pagare i contributi (p. es. datore di lavoro con sede all'estero), è competente la cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio. Per le persone non domiciliate in Svizzera si veda il N. 1027.
- 1052 Per le persone senza attività lucrativa di regola è competente la cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio.
- 1053 Le persone senza attività lucrativa che aderiscono all'assicurazione in base all'[art. 1a cpv. 4 lett. c LAVS](#) sono affiliate alla cassa di compensazione del coniuge o del partner registrato.
- 1054 1/16 A partire dall'anno civile in cui hanno compiuto il 58° anno d'età le persone senza attività lucrativa rimangono affiliate alla stessa cassa di compensazione, a condizione di averle già versato contributi in qualità di persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente o quali salariati tramite il loro datore di lavoro ([art. 118 cpv. 2 OAVS](#)).
- 1055 1/12 soppresso
- 1056 1/12 Se prima della cessazione dell'attività lucrativa vi erano diverse casse di compensazione competenti per la riscossione dei contributi dovuti sul salario dell'attività lucrativa, l'assicurato ha il diritto di scegliere quella a cui vuole affiliarsi.
- 1057 1/12 La competenza delle casse di compensazione si estende anche agli accertamenti da effettuare nel quadro dell'[art. 3 cpv. 3 LAVS](#) in combinato disposto con l'[art. 28 cpv. 5 OAVS](#) (v. le DIN). La competenza rimane anche se l'assicurato è esonerato dall'obbligo contributivo durante uno o

più anni civili in seguito alle prestazioni contributive del coniuge o del partner registrato.

- 1057.1 I coniugi e i partner registrati senza attività lucrativa e soggetti all’obbligo contributivo di persone senza attività lucrativa che dopo il compimento del 58° anno d’età sono rimaste affiliate alla stessa cassa di compensazione (v. il N. 1054) sono affiliati alla stessa cassa di compensazione di queste ultime ([art. 118 cpv. 2 seconda frase OAVS](#)). Nel caso di una coppia sposata o registrata che va in pensionamento anticipato in modo scaglionato, la cassa di compensazione competente per entrambi i coniugi o partner registrati senza attività lucrativa è quella a cui la seconda persona andata in pensione è stata affiliata per ultimo.
- 1057.2 La regola menzionata al N. 1054 va applicata soltanto agli assicurati senza attività lucrativa considerati come tali dopo il 1° gennaio 2012. Le affiliazioni alle casse di compensazione anteriori a questa data non subiscono modifiche.
- 1058 L’affiliazione alle casse di compensazione delle seguenti persone soggette all’obbligo contributivo è regolata dalle DIN:
– persone che studiano e senza attività lucrativa,
– membri senza attività lucrativa di comunità religiose,
– detenuti e internati senza attività lucrativa.

6.3 Diritto d’opzione di una persona avente l’obbligo di pagare i contributi

- 1059 Gli agricoltori e le organizzazioni agricole che fanno parte di un’associazione fondatrice possono richiedere la loro affiliazione alla cassa di compensazione cantonale, anche se si tratta solo di un’attività agricola secondaria ai sensi della LAF. Per i salari sottomessi all’obbligo contributivo conformemente alla LAF, l’affiliazione alla cassa di compensazione cantonale è obbligatoria ([art. 120 cpv. 1 OAVS](#); N. 1014).

- 1060 Le aziende cantonali e comunali, membri di un'associazione fondatrice e che non possiedono una propria personalità giuridica possono affiliarsi alla cassa di compensazione cantonale. Il diritto d'opzione è esercitato dal Cantone o dal comune ([art. 120 cpv. 2 OAVS](#)).
- 1061 La cassa di compensazione competente per riscuotere i contributi del personale domestico è, di regola, quella del Cantone di domicilio del datore di lavoro. Se quest'ultimo regola già i conti con un'altra cassa di compensazione, può versare a questa anche i contributi per il personale domestico ([art. 119 cpv. 2 OAVS](#)).
- 1062 Per motivi pratici le casse di compensazione cantonali possono fondarsi sul fatto che un datore di lavoro affiliato a una cassa di compensazione professionale può regolare i conti del suo personale domestico con quest'ultima se questa non dichiara espressamente che egli, per ciò che concerne il personale domestico, intende essere affiliato alla cassa di compensazione cantonale.

7. Affiliazione a una cassa di compensazione della Confederazione

7.1 Cassa di compensazione federale

- 1063 In virtù dell'[art. 111 OAVS](#) sono affiliate alla Cassa di compensazione federale:
1/12
- l'Amministrazione federale per il personale alle sue dipendenze,
 - i tribunali federali,
 - le aziende e gli istituti della Confederazione (Posta, FFS, Suva, Banca nazionale, Politecnici federali ecc.).
- Inoltre le persone andate in pensione anticipatamente (N. 1054 segg.) vi rimangono affiliate, in qualità di persone senza attività lucrativa, al più presto a partire dall'anno civile in cui compiono i 58 anni, se già precedentemente le versavano contributi sul reddito da attività lucrativa.

- 1064 Inoltre, vi possono essere affiliate anche altre istituzioni sottoposte alla vigilanza della Confederazione o aventi stretti rapporti con essa ([art. 111 secondo periodo OAVS](#)). Le divergenze concernenti queste possibilità d'affiliazione vengono risolte dall'UFAS conformemente ai N. 3001 segg.

7.2 Cassa svizzera di compensazione

- 1065 Ad essa sono affiliati i cittadini svizzeri o dell'UE/AELS residenti all'estero iscritti all'assicurazione facoltativa AVS/AI.

2^a parte: Procedura in caso di affiliazione a una cassa di compensazione

1. Primo assoggettamento da parte di una cassa di compensazione

- 2001
1/24 L'obbligo d'annunciarsi e affiliarsi ai sensi del N. 1003 vale anche per i datori di lavoro che al momento dell'assoggettamento non versano salari sottoposti all'obbligo contributivo.
- 2001.1
1/24 Tutte le persone giuridiche sono considerate datori di lavoro in virtù dei loro organi e sono soggette all'obbligo d'annunciarsi e affiliarsi, anche se non intendono versare i salari.
- 2002 Ogni cassa di compensazione tiene un registro degli assicurati e dei datori di lavoro ad essa affiliati, la cassa di compensazione cantonale invece ne tiene uno contenente tutti gli affiliati del Cantone. Per ciò che concerne le particolarità di questo registro, compresi gli aumenti e le diminuzioni, sono determinanti le Direttive concernenti il registro degli affiliati.
- 2003 Se la cassa di compensazione cantonale scopre che un assicurato o un datore di lavoro non è ancora affiliato a una cassa di compensazione, essa lo esorta a presentare entro due mesi un'attestazione di una cassa di compensazione professionale, la quale dimostri che egli è affiliato a un'associazione fondatrice e che versa i contributi alla cassa di compensazione professionale di quest'associazione. Chi non segue questo invito verrà affiliato alla cassa di compensazione cantonale.
- 2004 La cassa di compensazione cantonale può riconoscere la prima affiliazione di una persona che esercita un'attività lucrativa indipendente o di un datore di lavoro a una cassa di compensazione professionale anche se la procedura d'adesione dell'interessato a un'associazione fondatrice è ancora in corso. Se tuttavia l'adesione non si realizza, la

cassa di compensazione professionale invita la cassa di compensazione cantonale ad affiliare essa stessa la persona che esercita un'attività lucrativa indipendente o il datore di lavoro.

2. Cambiamento di cassa

- 2005 C'è un cambiamento di cassa
- in caso di acquisto o di perdita della qualità di membro di un'associazione fondatrice;
 - in caso d'esercizio di un diritto d'opzione;
 - in caso di cambiamento di domicilio in un altro Cantone se si fa parte di una cassa di compensazione cantonale.
In casi simili non si devono osservare né eventuali termini, né norme procedurali particolari.
- 2005.1 1/19 Alla richiesta di cambiamento di cassa segue un avviso di mutazione. Quest'ultimo non serve a richiedere il passaggio di un affiliato (N. 4010 DRA).

2.1 Acquisto della qualità di membro di un'associazione fondatrice

- 2006 1/10 Se il datore di lavoro o la persona che esercita un'attività lucrativa indipendente acquista la qualità di membro diretto o indiretto (N. 1035 e 1036) di un'associazione fondatrice o se cambia associazione (uscita dalla vecchia e entrata nella nuova), deve lasciare l'attuale cassa di compensazione e affiliarsi alla nuova cassa di compensazione professionale.
- 2007 Il cambiamento di cassa può avvenire soltanto alla fine di un anno civile ([art. 121 cpv. 5 primo periodo OA VS](#)). Per le relative comunicazioni, si vedano i N. 2009 e 2015.
- 2008 Le casse di compensazione interessate, con il benestare delle persone che hanno l'obbligo di pagare i contributi, possono accordarsi affinché il passaggio avvenga in un altro momento.

- 2009
1/25 La cassa di compensazione richiedente fa pervenire per iscritto la richiesta di passaggio alla cassa di compensazione fino allora competente entro il 31 agosto dell'anno civile in corso. Al riguardo è determinante il timbro postale o la trasmissione via Sedex.
- 2010 La richiesta di passaggio deve essere designata espressamente come tale. Se ci sono diverse richieste di passaggio, si deve compilare una lista. La richiesta deve contenere le seguenti informazioni:
- il cognome e il nome dell'assicurato, risp. del datore di lavoro, la ragione sociale dell'azienda;
 - l'indirizzo esatto;
 - l'associazione fondatrice a cui l'assicurato o il datore di lavoro si sono affiliati;
 - la data dell'ammissione nell'associazione.
- È sufficiente indicare la sede principale dell'azienda. I soci e le succursali devono essere segnalati con la comunicazione definitiva dell'aumento. Per ciò che concerne l'avviso di mutazione, si veda il N. 2002.
- 2011 La cassa di compensazione fino allora competente trasmette alla cassa di compensazione richiedente, entro il 31 ottobre, una fotocopia della richiesta di passaggio e vi annota per ogni persona tenuta a pagare i contributi la sua presa di posizione. Se essa non è d'accordo con il passaggio da una cassa all'altra di un assicurato che ha l'obbligo di pagare i contributi, fa allo stesso tempo opposizione scritta contro la richiesta di passaggio. Questa opposizione deve essere motivata e comunicata alla cassa di compensazione richiedente, come pure all'interessato. Essa deve menzionare che la cassa di compensazione in causa o la persona interessata possono richiedere la decisione dell'UFAS entro 30 giorni ([art. 64 cpv. 6 LAVS](#)). Il termine

del 31 ottobre ha carattere perentorio. Dopo la sua scadenza il cambiamento di cassa non può più essere impedito tramite opposizione⁶.

- 2012 Se la cassa di compensazione cantonale riceve, per lo stesso datore di lavoro o per lo stesso assicurato che esercita un'attività lucrativa indipendente, una richiesta di passaggio da parte di più casse di compensazione professionali, la cassa cantonale le invita a mettersi d'accordo entro il 31 ottobre e a orientare le persone tenute a pagare i contributi. In caso di divergenze l'UFAS decide su richiesta di una delle parti.
- 2013 Se la cassa di compensazione richiedente invia la richiesta di passaggio alla cassa di compensazione fino ad allora competente dopo il 31 agosto, il passaggio avviene soltanto il 1° gennaio di due anni dopo.
- 2014 1/12 Di regola, il passaggio da una cassa all'altra non avviene con effetto retroattivo⁷.

2.2 Perdita della qualità di membro di un'associazione fondatrice

- 2015 1/26 La cassa di compensazione professionale deve comunicare l'uscita dall'associazione fondatrice alla cassa di compensazione cantonale del Cantone di domicilio o della sede dell'azienda dell'assicurato o del datore di lavoro entro il prossimo 31 agosto. Il timbro postale o la trasmissione via Sedex è determinante.
- 2015.1 1/19 La cassa di compensazione professionale deve confermare per iscritto che le condizioni per un cambiamento menzionate ai N. 1038 e 1039 sono adempiute.

⁶	31	agosto	2001	VSI	2001	pag. 258	–		
⁷	30	novembre	1976	RCC	1977	pag. 339	DTF	102	V 213

- 2015.2 Se contesta il passaggio di un affiliato o di un datore di lavoro, la cassa di compensazione cantonale può fare opposizione entro il 31 ottobre. L'opposizione deve essere motivata e comunicata alla cassa di compensazione professionale e all'interessato. Deve inoltre menzionare che la cassa e l'interessato possono invocare la decisione dell'UFAS entro trenta giorni ([art. 64 cpv. 6 LAVS](#)).
- 2016 1/19 Il passaggio da una cassa all'altra avviene il 1° gennaio dell'anno civile seguente ([art. 121 cpv. 5 primo periodo OAVS](#)). Se la richiesta di passaggio è inoltrata dopo il 31 agosto, il cambiamento di cassa avviene solo un anno più tardi.
- 2016.1 1/19 Di regola il cambiamento di cassa non avviene con effetto retroattivo.
- 2017 Il 31 agosto è determinante solo per comunicare l'uscita dall'associazione alla cassa di compensazione cantonale. L'uscita dall'associazione fondatrice può diventare effettiva solo tra il 31 agosto e il 31 dicembre.
- 2018 Prima di procedere all'affiliazione, la cassa di compensazione cantonale dà la possibilità al datore di lavoro o all'assicurato che esercita un'attività lucrativa indipendente di far valere l'appartenenza a un'altra associazione fondatrice. Se ciò risulta vero, essa lo comunica entro il 31 ottobre alla cassa di compensazione professionale interessata e a quella che ha annunciato l'uscita.

2.3 Esercizio del diritto d'opzione

- 2019 1/19 Il diritto d'opzione esercitato in favore di una nuova cassa di compensazione deve avvenire entro il 31 agosto dell'anno in cui le condizioni per l'esercizio di questo diritto sono adempite. L'opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente; tuttavia, se il termine non viene rispettato, un anno più tardi.

- 2019.1
1/19 Di regola il cambiamento di cassa non avviene con effetto retroattivo.
- 2020 L'assicurato o il datore di lavoro deve esercitare il suo diritto d'opzione presso la cassa di compensazione fino allora competente. Quest'ultima comunica senza indugio la decisione dell'assicurato alla cassa di compensazione da lui scelta. Tuttavia, se la cassa di compensazione fino allora competente non è d'accordo con questa decisione, deve comunicarlo alla cassa scelta e all'interessato, non tralasciando di rendere loro noto che hanno la possibilità di invocare una decisione dell'UFAS entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso riguardante l'affiliazione ([art. 64 cpv. 6 LAVS](#)).
- 2021 Se il beneficiario del diritto d'opzione, in deroga al N. 2020, si indirizza alla cassa in favore della quale desidera optare, quest'ultima rende nota senza indugio quest'opzione alla cassa fino allora competente, trasmettendogli una richiesta di passaggio. I N. 2010 e 2011 sono applicabili per analogia.
- 2022
1/10 L'assicurato o il datore di lavoro che aderisce a una seconda associazione fondatrice deve esercitare il suo diritto d'opzione (N. 1043) entro il 31 agosto dell'anno durante il quale ha aderito alla seconda associazione. Se il termine non viene rispettato, il N. 2013 è applicabile per analogia.
- 2023 Gli assicurati e i datori di lavoro membri di due o più associazioni fondatrici che hanno esercitato il loro diritto d'opzione possono esercitare di nuovo questo diritto solo al prossimo termine previsto agli [art. 99](#) e [117 cpv. 1 OAVS](#) (vale a dire il 1° gennaio 2026, 2031, 2036 ecc.).

3. Partecipazione di una nuova associazione fondatrice a una cassa di compensazione esistente

- 2024 Il capitolo primo e i N. 2001–2023 sono applicabili per analogia.

3^a parte: Contenzioso

1. In generale

- 3001 I tribunali cantonali delle assicurazioni non possono decidere sull'affiliazione alle casse⁸. Questo compito spetta all'UFAS ([art. 64 cpv. 6 LAVS](#)). La sua decisione può essere invocata dalle persone interessate o dalle casse di compensazione in questione.
- 3002 Il termine per l'addizione dell'UFAS è di 30 giorni dopo aver ricevuto una comunicazione concernente l'affiliazione a una cassa. L'opposizione conformemente ai N. 2011 e 2020 è da considerare come una comunicazione del genere.
- 3003 La comunicazione concernente l'affiliazione alle casse deve contenere un'indicazione dei mezzi d'impugnazione.

2. Procedura

- 3004 L'UFAS decide a norma della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA), in particolare dopo aver udito le parti e dopo aver consultato gli atti più importanti ([art. 26, 29 e 30 PA](#)).
- 3005 Le decisioni dell'UFAS, contro le quali non può essere fatta opposizione, sono impugnabili davanti al Tribunale amministrativo federale ([art. 31 e 33 lett. d LTAF](#))⁹.
- 3006 La decisione del Tribunale amministrativo federale può essere impugnata davanti al Tribunale federale ([art. 82 e 86 LTF](#)).

⁸ 30 agosto 1966 RCC 1966 pag. 572 –
⁹ 5 marzo 2015 Sélection de l'OFAS – n° 48 DTF 141 V 191

4^a parte: Trasferimento degli atti e ulteriori provvedimenti

- 4001 Nel caso di un cambiamento di cassa, la precedente cassa di compensazione conserva le pratiche concernenti gli assicurati o i datori di lavoro in questione. Tuttavia, nel caso di assicurati che esercitano un'attività lucrativa indipendente, deve trasmettere alla nuova cassa di compensazione una copia dell'ultimo provvedimento fissante l'ammontare del contributo e la dichiarazione d'imposta. Su richiesta deve trasmettere alla nuova cassa i documenti di cui essa deve essere informata oppure farle avere delle copie.
- 4002 Un eventuale diritto al versamento retroattivo di contributi dev'essere fatto valere interamente dalla cassa di compensazione che è competente per la riscossione dei contributi per il periodo durante il quale il versamento retroattivo è richiesto. La restituzione di contributi deve essere intrapresa dalla cassa di compensazione che ha riscosso più contributi del necessario.
- 4003 Durante i periodi di contribuzione che comprendono il momento del cambiamento di cassa è responsabile la cassa di compensazione finora competente per ciò che concerne i controlli dei datori di lavoro. Essa trasmette alla nuova cassa di compensazione una copia del rapporto concernente l'ultimo controllo. La nuova cassa di compensazione competente può assumersi pienamente o in parte gli obblighi della cassa finora competente (v. anche la Circolare alle casse di compensazione sul controllo dei datori di lavoro).

1/12 **5^a parte: soppresso**